



"SERVIZIO DI RICEZIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI CARTONE CER 150101 E CARTA CONGIUNTA CER 200101 SECONDO ALLEGATO TECNICO CARTA - CONVENZIONE IN - PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO"

CIG. 88728245FE

SIMOG gara n. 8256651





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

1. Premessa

Codesta Impresa è invitata a partecipare alla procedura negoziata di cui in oggetto, indetta da questa Amministrazione con Determina n. 107 del 19/07/2021.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e con l'applicazione del criterio del minor prezzo.

Per l'espletamento della corrente gara, la Irpiniambiente S.p.A., ai sensi dell'art. 58 del Codice, si avvale della piattaforma di digitalPA (d'ora in poi anche "Sistema"), raggiungibile dal Sito https://irpiniambiente.acquistitelematici.it/.

La presente procedura sarà gestita in modalità interamente telematica.

Le imprese che intendono presentare offerta per la presente procedura di gara, senza dover richiedere obbligatoriamente l'abilitazione, dovranno accedere alla stessa effettuando la sola registrazione preliminare sulla piattaforma telematica, disponibile al seguente indirizzo: https://irpiniambiente.acquistitelematici.it/.

Effettuata la registrazione gli operatori economici potranno accedere ai dettagli della gara. Le imprese potranno consultare, per la partecipazione alla presente procedura la guida alla "PARTECIPAZIONE AD UNA GARA D'APPALTO TELEMATICA" (Procedura Aperta) visibile dopo l'accesso al link "Manuali – Guide".

Per un supporto nella fase di registrazione al sito e per assistenza operativa per la partecipazione alla gara è possibile contattare telefonicamente Digital PA srl al numero 070.49.34.53 oppure 070.79.66.250 oppure inviare una mail al seguente indirizzo: assistenza@digitalpa.it.

A seguito dell'aggiudicazione, la società Irpiniambiente S.p.A. stipulerà con l'operatore economico aggiudicatario il contratto sulla base delle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico, nel capitolato speciale e nel presente disciplinare.

Il luogo di svolgimento del servizio è Avellino [codice NUTS ITF 34].

CIG: 88728245FE

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il PATRIZIA PONTILLO.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1. Capitolato Tecnico;
- 2. Disciplinare di gara;
- 3. DUVRI;
- 4. Allegato A Istanza di partecipazione;
- 5. Allegato B DGUE;
- 6. Allegato B1 Dichiarazioni integrative al DGUE;

Irpiniambiente s.p.a.





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

- 7. Allegato B2 Dichiarazione sito conferimento;
- 8. Allegato C1 Avvalimento;
- 9. Allegato C2 Subappalto;
- 10. Schema di offerta economica (Allegato D);
- 11. Offerta economica distanza chilometrica (Allegato E).

Scaricabili previo accesso alla piattaforma telematica ove si svolge la gara, all'indirizzo https://irpiniambiente.acquistitelematici.it/

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la sezione "Chiarimenti" della piattaforma telematica di negoziazione aziendale https://irpiniambiente.acquistitelematici.it o attraverso richiesta al R.U.P. tramite Pec posta@pec.irpiniambiente.it. entro e non oltre il 26.10.2021 alle ore 18:00.

Le risposte saranno fornite entro e non oltre il giorno 28.10.2021 alle ore 18:00.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato nel Timing di Gara. Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo della piattaforma telematica all'indirizzo: https://irpiniambiente.acquistitelematici.it

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica aziendale le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC della stazione appaltante: **posta@pec.irpiniambiente.it** all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le informazioni riguardanti la convocazione delle sedute pubbliche, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle verifiche della





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti di idoneità e tecnico-professionali e i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, qualora redatti, sono pubblicati nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, del Codice sul profilo del committente

3. OGGETTO, IMPORTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di una unica tipologia di rifiuto e stante la natura del servizio.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)
1	SERVIZIO DI RICEZIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI CARTONE CER 150101 E CARTA CONGIUNTA CER 200101 SECONDO ALLEGATO TECNICO CARTA - CONVENZIONE IN - provenienti dalla raccolta differenziata della Provincia di Avellino.	90514000-3	Р

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 546.367,00 I.V.A. esclusa, così suddiviso:

CER	tonnellate	€/t	Importo	Opzione di	Opzione di	Valore
			complessivo a	proroga 6 mesi	incremento	complessivo
			base d'asta 24	(ex art. 106 c.	contrattuale pari	
			mesi	11)	a + 20% ex art.	
					106.co 12 D.lgs	
					50/2016	
150101	2,6	275	1.430,00	357,50€	286,00€	2.073,50€
200101	682,5	275	375.375,00	93.843,75 €	75.075,00 €	544.293,75€
			376.805	94.201	75.361	546.367

I quantitativi sopra riportati sono solo indicativi e non impegnano in nessun caso Irpiniambiente, per cui l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa o danno per la variazione degli stessi.

L'appalto è finanziato con fondi della Irpiniambiente S.p.a..





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

Non saranno accettate offerte incomplete, parziali o alternative. Con l'invio della propria offerta, il concorrente accetta le regole e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del sistema di e-Procurement, cui si rinvia integralmente.

Si precisa che i quantitativi sopra riportati, non sono vincolanti. Il servizio di trasporto avverrà dagli impianti di trasferenza indicati da IRPINIAMBIENTE S.p.A. ed ubicati sul territorio della Provincia di Avellino all'impianto o agli impianti autorizzati, individuati dall'appaltatore.

4. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in <u>mesi 24</u> a partire dalla data di effettivo inizio del servizio che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio, salvo esaurimento, prima della scadenza contrattuale, del relativo importo.

Il R.U.P. potrà ordinare l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016 ai fini della tutela matrici ambientali.

Si rappresenta che l'art. 14, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2016 n. 6, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 5 aprile 2016, ha stabilito che "in fase transitoria di riordino del ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti".

Pertanto, il Committente continuerà a svolgere la propria attività istituzionale, sulla base del disposto normativo, fino all'eventuale individuazione di un nuovo gestore del servizio. Ciò premesso, si rappresenta che la presente procedura di gara è subordinata alle disposizioni di cui all'art. 40 della L. R. n. 26 maggio 2016, n. 14, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26 Maggio 2016, pertanto, l'individuazione, da parte dell'Ente di Ambito, del nuovo gestore del servizio integrato determina la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento.

Il nuovo gestore del servizio avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività inerenti l'appalto.

Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi delle opzioni di proroga di cui all'art. 106 co. 11 e co. 12 del d.lgs. 50/2016.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Trattandosi di procedura negoziata possono partecipare alla presente gara solo i soggetti invitati. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici che non dichiarano di trovarsi nelle condizioni previste dalle linee guida n.6 ANAC di attuazione del D.Lgs 50/2016 approvate con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.2 del 03.01.2017.

Siffatte dichiarazioni sono necessarie al fine di permettere alla stazione appaltante di misurare ed eventualmente dichiarare, attraverso un giudizio motivato, l'inaffidabilità e la non integrità morale degli operatori che partecipano alla gara.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
 - Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
 - <u>Per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti
- b) essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) nella Categoria 1 classe C o superiore. La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'avvenuta iscrizione.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- c) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 376.805,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice) da auto-dichiarare nella sez. IV del DGUE.
 La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
 - per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- d) Il concorrente deve aver eseguito direttamente e con buon esito, negli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto per un importo non inferiore a euro 376.805,00, in favore di committenti pubblici o privati, da auto-dichiarare nella sez. IV del DGUE

 La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice e sarà riportata in modo dettagliato nella sezione IV del DGUE.
- e) Disponibilità dell'impianto/piattaforma in possesso delle autorizzazioni provinciale e/o regionale, di cui al Capo IV, art. 208 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 in corso di validità, nelle quantità non inferiori a quelle poste a base di gara. Il concorrente, se proprietario dell'impianto, dovrà essere in possesso di specifica autorizzazione all'esercizio in corso di validità ai sensi della legislazione vigente. Il concorrente, se gestore per conto di terzi, dovrà essere in possesso di idonea documentazione attestante il titolo alla gestione dell'impianto (contratto, convenzione, specifica autorizzazione) in corso di validità. Con riferimento al predetto requisito l'operatore dovrà produrre idonea dichiarazione contenente l'indicazione del/gli impianto/i autorizzati al trattamento dei rifiuti completo delle seguenti informazioni:
 - gli estremi dei titoli autorizzativi;
 - l'ente che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo;
 - caratteristiche dell'impianto e della capacità quotidiana (vasche, rampe, ecc.) di conferimento/trattamento in tonnellate dei C.E.R. previsti;
 - la disponibilità dell'impianto alla ricezione delle frazioni sei giorni su sette.

L'impianto dovrà essere dotato di Connessione internet per la trasmissione a Comieco dei dati dei movimenti (FIR/DDT) secondo le procedure e tempistiche definite da Comieco nei contratti di lavorazione.

f) Autorizzazione allo svolgimento delle attività di recupero R3 (oppure R121) e R13 di cui all'allegato C del DL.gs 152/06 2;





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

Le quantità assegnate terranno conto della quantità di rifiuto (specificando i codici cellulosici) stoccabili giornalmente.

Le quantità assegnate in convenzione su base annua non potranno superare le quantità autorizzate alle attività di recupero R3 di rifiuto (specificando i codici cellulosici).

Tutte le operazioni richieste dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi ordinari o di GEIE di tipo orizzontale:

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al precedente paragrafo 7.1 lett. a), deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o aderente al contratto di rete;
- b) il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) di cui al precedente paragrafo 7.1 lett.
 b) deve essere posseduto da ciascun operatore economico in misura proporzionale alla parte del servizio di trasporto che il singolo operatore raggruppato assume;
- c) il requisito di cui al precedente paragrafo 7.3 lett. e) f) devono essere posseduti da ciascun componente il RTI;
- d) il requisito di cui al precedente paragrafo 7.3 lett. d), relativo all'avvenuta esecuzione di servizi analoghi, deve essere posseduto complessivamente dal RTI fermo restando la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice nel caso di RTI la mandataria deve, in ogni caso, eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi ordinari o di GEIE di tipo verticale:

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al precedente paragrafo 7.1 lett. a), deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o aderente al contratto di rete per il tipo di attività da ciascuna svolta;
- b) il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) di cui al precedente paragrafo 7.1 lett. b) deve essere posseduto da ciascun operatore economico che assume il servizio di trasporto in misura proporzionale alla parte del servizio dal medesimo assunto;
- c) il requisito di cui al precedente paragrafo 7.3 lett. e) f) deve essere posseduto dalla mandataria (che assume la prestazione principale di trattamento dei rifiuti).

7.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui agli articoli <u>45, comma 2, lettera c)</u> del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo <u>45, comma 2, lettera b)</u>, ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Ai sensi dell'art. 47 del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA, iscrizione all'ANGA]. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, (2% del prezzo base dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice) e precisamente di importo pari ad Euro 7.536,1 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso

Ragione sociale:	IRPINIAMBIENTE S.p.A.
Indirizzo:	VIA CANNAVIELLO, 57
Localita:	83100 – AVELLINO (AV)
Coordinate IBAN:	IT 88 G 08553 15101 014000307290
Banca:	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI SOC.COOP.
Filiale:	ARIANO IRPINO

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- <u>http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf</u>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 gg. Dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.
 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
 - in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per la tipologia di servizio, il sopralluogo non è obbligatorio

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

In considerazione della situazione di estrema urgenza in cui si è venuta a trovare Irpinia Ambiente s.p.a. sono previsti termini ristretti per non arrecare danni all'incolumità pubblica.

L'offerta, pertanto, deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema e, quindi, per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), entro e non oltre il giorno 02.11.2021 alle ore 10:00. Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Le offerte, pena l'esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale appalti https://irpiniambiente.acquistitelematici.it

Come riportato in Premessa, la procedura si svolge secondo le modalità telematiche in conformità all'art.58 del D.Lgs 50/2016, accedendo all'indirizzo di riferimento è https://irpiniambiente.acquistitelematici.it

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – **non superiore** a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La parte Amministrativa contiene la domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione:

- Istanza/e di partecipazione (All.A) corredata/e di fotocopia/e del/i documento/i di identità del/i dichiarante/i in corso di validità;
- 2. (eventualmente) Documentazione integrativa in caso di partecipanti in associazione, da allegare alla istanza di partecipazione
- Visura Camerale in corso di validità;
- 4. Cauzione provvisoria resa ai sensi dell'art. 93 del Codice
- Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA)
- 6. Autorizzazione allo svolgimento delle attività di recupero R3 (oppure R121) e R13 di cui

Irpiniambiente s.p.a.





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

all'allegato C del	DL.gs 152/06
--------------------	--------------

- PASSOE
- 8. Documento di Gara unico Europeo (DGUE) (All.B)
- 9. Contributo ANAC
- Dichiarazione/i di cui all'All.B.1 corredata/e di fotocopia/e del/i documento/i di identità del/i ulteriore/i dichiarante/i in corso di validità;
- 11. Dichiarazione/i di cui all'All.B.2 corredata/e di fotocopia/e del/i documento/i di identità del/i ulteriore/i dichiarante/i in corso di validità;
- 12. Dichiarazione/i di cui all'All.B.3 corredata/e di fotocopia/e del/i documento/i di identità del/i ulteriore/i dichiarante/i in corso di validità;
- 13. (eventualmente) dichiarazione di avvalimento (All.C.1).
- 14. (eventualmente) dichiarazione di subappalto (All.C.2).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato ALL#A.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura [e ove la stazione possegga un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.E.U.) – Allegato B

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) è un'autodichiarazione dell'impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità ai fini della partecipazione ad una procedura di appalto pubblico. È disponibile in tutte le lingue dell'UE e si usa per indicare in via preliminare il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell'UE.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, un distinto DGUE per ogni impresa ausiliaria;





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

- nel caso di ricorso all'istituto del subappalto, un distinto DGUE per ogni impresa subappaltatrice.

Informazioni da riportare nel DGUE

Il DGUE è strutturato in 6 parti distinte:

Compilazione riservata alla Stazione Appaltante

 Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

Compilazione riservata all'Operatore Economico:

- Parte II: Informazioni sull'operatore economico
- Parte III: Motivi di esclusione
- Parte IV: Criteri di selezione
- Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati
- Parte VI: Dichiarazioni finali

Di seguito si riportano le dichiarazioni di dettagli per cadauna sezione da compilarsi da parte dell'Operatore Economico:

- Parte II: Informazioni sull'operatore economico:
- Informazioni sull'operatore economico
- Indicazioni in caso di appalto riservato (questo appalto NON è riservato)
- Iscrizione in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti (art.90 del Codice)
- Indicazioni sulla partecipazione in forma singola o associata
- Indicazioni sui lotti per i quali si intende partecipare
- Indicazioni sull'affidamento delle capacità di altro oggetti (Avvalimento art.89 del Codice)
- Indicazioni sul ricorso all'istituto del subappalto (Subappalto art.105 del Codice)
- Parte III: Motivi di esclusione

Le dichiarazioni di cui alla presente parte vengono rese cumulativamente per tutti i soggetti che rivestono cariche, per come indicate all'art.80, comma 3 del Codice e per come generalizzati nel modello **ALL#B.1** integrativo del presente DGUE-

- Parte IV: Criteri di selezione
- Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati

La presente parte non è pertinente perché si applica in caso di ricorso a procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione (art.91 del codice);

• Parte VI: Dichiarazioni finali

L' operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che lo stesso è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione.

L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie – indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione – in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso all'accesso)

oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

L'operatore economico autorizza formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di cui alla parte I ad accedere ai documenti complementari alle informazioni fornite alle parti III e IV del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto di cui alla parte I.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ad integrazione dei summenzionati modelli allegati **ALL#A Istanza di partecipazione** e **ALL#B DGUE**, ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni:

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- a) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, e che nei confronti degli stessi non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice;
- b) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- d) l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 del Codice Civile, con altri soggetti partecipanti alla gara, ovvero, in caso di forme di controllo e/o collegamento con altri soggetti partecipanti alla procedura, dichiara la formulazione in autonomia dell'offerta;





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

- e) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data della gara di appalto;
- f) di accettare, senza riserve, che la stipula del contratto è condizionata dalla presentazione della documentazione dell'effettivo possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica e morale, attestati con le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- g) di accettare la totale responsabilità per eventuali danni provocati per negligenza o malafede a persone o cose; pertanto ogni risarcimento di qualsiasi natura ricadrà a proprio carico, rimanendo sollevata da ogni responsabilità l'Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla sorveglianza;
- h) di applicare, nell'organizzazione dell'Impresa, quanto stabilito dalla normativa in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. N.81/2008;
- i) di applicare ai lavoratori dipendenti i seguenti contratti collettivi (dettagliare i contratti applicati):
- j) di rispettare le norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art.11 della L. 223/91 e s.m.i.;

(solo per le cooperative altrimenti barrare)

- k) di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della cooperativa;
- l) indica (*nel caso di consorzi altrimenti barrare*) per quali consorziati il consorzio concorre, dichiarando di essere edotto che relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma:
- m) indica (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito altrimenti barrare) il concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo:
- n) di impegnarsi a denunciare alla Magistratura e/o agli Organi di Polizia, dandone comunicazione all'Amministrazione aggiudicatrice, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualsiasi forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, della compagine sociale e/o dei loro familiari, ogni illecita richiesta di danaro, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o affidamento di subappalti, forniture, servizi e simili, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione del servizio;
- o) di essere edotto sulla circostanza che le predette clausole saranno ricomprese negli atti contrattuali e che per l'inosservanza di una di esse, accertata, segnalata e/o confermata dall'Amministrazione appaltante, dalla Magistratura, dagli Organi di Polizia e/o dalla Prefettura, l'impresa stessa sarà considerata di non gradimento per l'Amministrazione che pertanto procederà:
 - alla risoluzione del contratto di appalto;





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

- all'escussione della garanzia di buona esecuzione del contratto lasciando comunque impregiudicata la richiesta di maggiori danni;
- all'esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Amministrazione Appaltante per 5 anni.
- p) di accettare che, in caso di aggiudicazione, le dichiarazioni innanzi rese vengano a far parte delle altre prescrizioni contrattuali previste negli elaborati progettuali posti a base di gara;
- q) Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" (barrare nel caso di non pertinenza)
 - di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. In l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

(barrare nel caso di non pertinenza)

- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di indicare i seguenti dati:

domicilio fiscale _	
codice fiscale	
partita IVA	

indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

- di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

(barrare nel caso di non pertinenza)

-	indica, ad integrazione di qua	nto indica	to nella pa	rte III, sez. C,	lett. d) d	del DGUE, i segue	nt
	estremi del provvedimento	di amm	nissione al	concordato	e del	provvedimento	di
	autorizzazione a partecipare	alle gar	e rilasciat	i	dal	Tribun	ale
	di	r	nonché dic	hiara di non	partecip	are alla gara qu	ale
	mandataria di un raggruppam	iento tem	ooraneo di	imprese e che	le altre	imprese aderent	i al
	raggruppamento non sono as	soggettate	e ad una pr	ocedura conc	orsuale :	ai sensi dell'art.1	86

15.4 Documentazione a corredo

- A. **Modello F23** Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23 messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate con specifica indicazione:
 - dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d. lgs. N. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
 - dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5);
 - del codice ufficio o ente (campo 6: inserire il codice dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente per il Comune presso il quale si sta presentando l'istanza. Per il codice ufficio si deve fare riferimento alle Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni Regionali e Provinciali pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, cliccando sul seguente link: https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/VisualizzaTab ella.p hp? ArcName=UFFICI);
 - del codice tributo (campo 11: 456T)
 - della descrizione del pagamento (campo 12: "Bollo su istanza telematica Gara: _ Lotto: _ CIG: _).
 - Estremi dell'atto o del documento (campo 10: Anno pubblicazione bando e codice C.I.G.)

Una volta compilato il modello, l'importo dovuto può essere versato online oppure presso gli sportelli delle Banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare nella documentazione amministrativa entro il termine di presentazione dell'offerta copia informatica (scansione) del modello F23, opportunamente compilato, con il quale è stato effettuato il pagamento.

- B. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
- C. Documento informatico attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice copia informatica della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

D. Il DUVRI e la NOTA INFORMATIVA, entrambi firmati.

16. OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta secondo il modello ALL#E allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- 1. Offerta economica secondo lo schema predisposto indicante:
 - a) ribasso percentuale unico da applicarsi al prezzo unitario posto a base di gara per €/ton.275,00, al netto di lva e/o di altre imposte e contributi di legge.
 - Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
 - Il ribasso percentuale indicato deve essere espresso in cifre (in caso di numeri con decimali verranno considerate le sole prime due cifre dopo la virgola), e in lettere.
 - Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per la Stazione appaltante.
 - b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.
 95, comma 10 del Codice.
 - Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
 - c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- 2. Il documento indicante la distanza complessiva espressa in chilometri (andata e ritorno) tra il proprio impianto e la sede di Irpinia Ambiente.

La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima. Non saranno ammesse a gara offerte sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale e corredata di documento di identità del sottoscrittore.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice. Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali; qualora i decimali espressi fossero in numero maggiore, si procederà ad arrotondamento matematico al secondo decimale. L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e adeguata.





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo quanto disposto dal comma 2 o 2-bis del medesimo art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Ai fini della determinazione della soglia di anomalia, il relativo calcolo è arrotondato alla terza cifra decimale. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno 03.11.2021 alle ore 10:00** presso la sede amministrativa della società Irpiniambiente S.p.A..

Trattandosi di procedura svolta su piattaforma telematica che, oltre a fornire certezza in ordine all'identità del concorrente e a garantire l'integrità e immodificabilità delle offerte – assicura la tracciabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, si avvisano sin d'ora gli operatori economici interessati che l'apertura delle buste e le altre operazioni di gara verranno svolte in seduta pubblica, previa connessione in remoto (Cons. di Stato, Sez. V del 23/12/2015 n. 5824).

La seduta potrà, quindi, essere seguita in remoto, connettendosi alla piattaforma all'orario in cui è previsto l'inizio della seduta di gara, con possibilità di interagire con la Commissione e, eventualmente, formalizzare osservazioni e/o dichiarazioni da porre a verbale.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione con congruo anticipo sul profilo della SA, e avranno valore di notifica agli effetti di legge.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione con congruo anticipo sul profilo del committente e avranno valore di notifica agli effetti di legge.

Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. APERTURA DELLA BUSTA C – VALUTAZIONE DELLE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Rup/seggio di gara procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'offerta contenente il massimo ribasso. Così come previsto dall'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto, ai fini dell'aggiudicazione del servizio, sarà calcolata l'incidenza economica del trasporto dei rifiuti (€/t) all'impianto dichiarato dai partecipanti in sede di gara.

L'incidenza del trasporto andrà sommata al prezzo decurtato del ribasso offerto in base al prospetto di seguito riportato:

KM	€/t
0-30	10
31-55	30
56 - 100	60

Per il computo sarà considerato come punto di partenza la sede operativa di partenza delle raccolte, Via Rivarano in Monteforte Irpino (AV).

La distanza di percorrenza verrà calcolata tramite il sito internet www.google.it/maps, impostando dalla pagina web come "Percorso più veloce".

E' prevista un'incidenza maggiorata di 20,00€/t, sempre ai soli fini della valutazione dell'offerta, per trasporti che superino i 40 minuti sull'itinerario calcolato da www.google.it/maps.

Esempio con ribasso del 10%, per impianto ubicato a 35 km da Via Rivarano in Monteforte Irpino (AV), con percorso di 45 minuti

Prezzo = 275,00€/t (base di gara) – 10% (ribasso offerto) = 247,50€/t

Incidenza del trasporto: Fascia chilometrica da 31 a 55 km = 30,00€/t

Maggiorazione durata della percorrenza superiore ai 40 minuti: 20,00€/t

Dunque per tale impianto il costo da considerare sarà: prezzo + incidenza del trasporto = 247,50 + 30,00 + 20,00 = 297,50€/.

Nel caso risultasse questo il costo più basso, l'appalto verrà aggiudicato al prezzo ribassato di 247,50€/t

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A;

Irpiniambiente s.p.a.





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara

19.1 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del Codice.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.





IRPINIAMBIENTE S.P.A.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Trattandosi di procedura aperta, sono a carico dell'aggiudicataria i costi delle pubblicazioni che si stimano essere pari a € 4.000,00 compreso IVA.

Sono a carico dell'aggiudicatario, anche, tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Avellino rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Irpiniambiente S.p.a. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

L'Amministratore Unico	II RUP
Dr. Antonio Russo	Dr.ssa Patrizia Pontillo